SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(Nn. 239 e 1307-A)

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE MARCHETTI)

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni, e del Protocollo aggiuntivo, firmati a Roma il 9 marzo 1976 (n. 239)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro delle Finanze

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 OTTOBRE 1976

Ratifica ed esecuzione del Protocollo, firmato a Roma il 28 aprile 1978, che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e relativo Protocollo aggiuntivo, firmati a Roma il 9 marzo 1976 (n. 1307)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro delle Finanze

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 LUGLIO 1978

Comunicato alla Presidenza il 23 ottobre 1978

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2000) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — Il Senato italiano non è in ritardo nell'esame della Convenzione, che è stata firmata a Roma il 9 marzo 1976 e presentata al Parlamento, per la ratifica ed esecuzione, il 14 ottobre 1976.

Quando in Commissione affari esteri, nel marzo del 1977, venne avviato il dibattito sul provvedimento di ratifica (che era già confortato dal parere favorevole della Commissione finanze e tesoro) su richiesta dell'estensore della presente relazione si convenne sull'opportunità di un esame in sede ristretta prima di addivenire ad una definitiva pronuncia. Venne costituita quindi, il 29 marzo, una Sottocommissione che, l'11 maggio, con la partecipazione del rappresentante del Governo e di esperti dei Ministeri degli affari esteri e delle finanze, dopo aver udito una mia esposizione, stabilì di accogliere una precisa proposta da me formulata nel senso di aggiornare i lavori e di chiedere al Governo di studiare la revisione dell'articolo 30 della Convenzione, in vista di una rinegoziazione diretta ad abolire la retroattività e ad ottenere una graduale applicazione.

È quanto il Governo ha fatto e ottenuto dal Governo elvetico, con il Protocollo modificativo della Convenzione firmato a Roma il 28 aprile 1978 e presentato per la ratifica alla nostra Assemblea il 17 luglio successivo. La partecipazione diretta del senatore Viglianesi, presidente della 3ª Commissione, e del senatore Calamandrei, vice presidente, a colloqui richiesti da parte svizzera ha contribuito alla conclusione favorevole delle trattative. Rinegoziare un trattato internazionale è un fatto più unico che raro.

La motivazione, espressa nella relazione ministeriale al disegno di legge n. 1307, secondo cui i Governi avrebbero « convenuto sulla opportunità di eliminare il divario troppo ampio che si era determinato fra l'entrata in vigore della Convenzione stessa e la decorrenza degli effetti giuridici », è vera ed accettabile, e non è dunque una motivazione « diplomatica ». Ma il ritardo (apparente) è stato determinato da precisa volontà, espressa prima dal Senato e poi dal Governo italiani, di sospendere e riconsiderare le primitive intese convenzionali.

Prima della filosofia, delle tesi teoriche e delle dottrine economiche sugli accordi internazionali per imposizioni e agevolazioni fiscali esaminiamo la storia e la cronaca di questa « Convenzione » e del Protocollo.

Parliamo di storia, perchè il negoziato italo-svizzero sulle doppie imposizioni inizia nel 1929, cinquant'anni fa. Più volte interrotto e ripreso, si è concluso il 9 marzo 1976; ma è stato poi riaperto — e questa è la cronaca dell'ultimo biennio — con la rinegoziazione di un articolo, ed è ora sottoposto all'esame del Senato.

Il Governo e il Parlamento svizzeri ne hanno discusso a lungo. È necessario che il Parlamento italiano conosca idee e cifre, parole e fatti, prima di decidere, giudicando ed approvando la Convenzione; e anzitutto occorre che venga ripresa la documentazione svizzera, governativa e parlamentare, sulla vicenda.

L'« affare » doppia imposizione nasce il 22 giugno 1972, come accordo per i lavoratori frontalieri, che pagano le imposte comunali, cantonali e federali in Svizzera pur vivendo in Italia, e per i comuni di frontiera italiani che chiedono un rimborso di quelle imposte.

La Commissione si impegna a risolvere sia il problema della doppia imposizione dei frontalieri sia quello del rimborso di parte delle imposte da essi pagate in Svizzera — dove lavorano — senza ricevere contropartita di servizi pubblici per sè e per le loro famiglie in Italia, dove vivono.

Un « affare », una questione che il ministro delle finanze svizzero Chevallaz, il 23 settembre 1976, al Consiglio nazionale nel suo

intervento a sostegno della ratifica dell'accordo italo-svizzero « relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri e alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine », definisce: « della più elementare equità », « una misura di pura e semplice equità », facendo notare poi, a conclusione: « a nessuno sfugge che sono i Comuni di domicilio che sopportano la quasi totalità delle spese infrastrutturali, create da questa popolazione (i frontalieri): alloggi, scuole, ospedali, acquedotti, fognature ». Ecco le parole del ministro Chevallaz. Questa è la definizione svizzera dell'accordo per il rimborso ai comuni di frontiera italiani, nato col processo verbale del 22 gennaio 1972, nella Commissione mista italo-svizzera.

Si parla di comuni, non di capitali; di servizi civici, non di sviluppo industriale; di imposte comunali e cantonali svizzere da restituire ai comuni italiani di residenza dei lavoratori italiani in Svizzera, e non di restituzione di imposte statali italiane a industriali e investitori svizzeri operanti in Italia: lo dice lo stesso ministro aprendo il discorso citato, ai deputati svizzeri, un mese prima che il Governo italiano presenti al Senato la ratifica della Convenzione in esame. Ecco le parole testuali: « il Consiglio federale e il Governo italiano nel 1973, avevano ammesso di comune accordo, che questi due documenti » (accordo per i frontalieri e convenzione per la doppia imposizione) « dovevano essere trattati separatamente. Per quale ragione? Anzitutto la convenzione per la doppia imposizione era allora da una trentina o quarantina d'anni nel limbo e faceva fatica ad uscire, non si vedeva la fine dei negoziati; mentre invece l'accordo sui frontalieri, molto più semplice e conforme all'accordo già passato tra la regione ginevrina e la Francia, sembrava di possibile realizzazione in breve tempo e di evidente equità. Il Consiglio federale non potrebbe rinnegare questo impegno di trattati separati ».

Può bastare: si era partiti per ricevere, non per dare. Ma si era finito col dare: e la cifra si avvicina alla metà di quella che l'affare Gheddafi-Fiat ha portato all'Italia.

Date, parole, numeri, fatti.

I colloqui della Commissione mista per l'emigrazione e dei tecnici incominciano alla fine del 1973. Il Governo svizzero accetta di discutere e concludere separatamente l'accordo per i frontalieri e per i comuni, a condizione che il Governo italiano dichiari di essere disposto a discutere un trattato generale sulle doppie imposizioni e incominci subito. Il Governo italiano accetta.

Come era previsto viene rapidamente — tutto è relativo nei rapporti internazionali — concluso l'accordo: il 3 ottobre 1974 è firmato a Roma.

Il ministro Chevallaz lo presenta così: « Il principio della partecipazione dei comuni di domicilio dei frontalieri ai prodotti delle imposte che questi lavoratori versano sul loro salario è una misura di pura e semplice equità... I comuni di domicilio sopportano le spese di infrastrutture... lo Stato ove i frontalieri esercitano il loro lavoro non ha alcuna spesa da sopportare. E si può dire che ci guadagna perchè questo contribuisce al suo sviluppo economico... L'accordo rappresenterà per i tre Cantoni che sono toccati (Grigioni, Vallese, Ticino) un sacrificio finanziario importante (per certi Comuni del Canton Ticino il 30 per cento delle entrate ordinarie)... Noi abbiamo fatto un passo nel senso dei Cantoni interessati proponendo e ottenendo la realizzazione di tappe di questi versamenti (ai Comuni italiani): 20 per cento (1974); 30 per cento (1975); 40 per cento (1976-77-78) ».

In cifre. L'onorevole Pagani, ticinese, parlando sempre al Consiglio nazionale il 24 giugno 1976, precisa due cose. In primo luogo osserva che quando si discuteva — e ne ha discusso la delegazione federale — di questa convenzione, nel 1970, 1971 e 1972, non si poteva prevedere che il momento della sua entrata in vigore sarebbe stato un momento di crisi. Però — egli afferma — dobbiamo tenerne conto. In secondo luogo fornisce alcune cifre sull'onere a carico degli enti locali: per i tre anni 1974-75-76 il Cantone dei Grigioni dovrebbe retrocedere 1.170.000 franchi, il Cantone Vallese 2 milioni 25.000 franchi, il Canton Ticino, che

sopporta il massimo sforzo, 15.300.000. Due miliardi e mezzo di lire, al cambio di allora, in tre anni: vengono dai Cantoni e dai Comuni. Manca qualcosa dalla Confederazione (poche centinaia di milioni). L'onorevole Pagani si lamenta e protesta quindi perchè il grosso del rimborso è a carico dei Cantoni e dei Comuni; poi perchè il Governo centrale svizzero dovrebbe tenere conto anche della crisi.

Ma dalle due testimonianze citate si rileva: 1) che il rimborso è un diritto dei comuni italiani; 2) che se ne parla dal 1970; 3) che è parziale: 40 per cento; 4) che è applicato gradualmente negli anni: 20, 30, 40 per cento.

Nel processo verbale della riunione della Commissione italo-svizzera di esperti in materia fiscale, tenutasi a Lugano il 30-31 gennaio 1974, c'è tutta la discussione per la gradualità: gli svizzeri chiedevano cinque anni (20 per cento il 1974 e 5 per cento in più all'anno fino al 40 per cento nel 1978), con la giustificazione, non che il rimborso non fosse dovuto, ma delle « difficoltà finanziarie e di bilancio che il rimborso causerà alle collettività pubbliche svizzere » (testuale).

Pur essendo « ingiustificato » questo minore rimborso nei primi due anni, venne poi accettato dalla delegazione italiana.

L'accordo 3 ottobre 1974 venne ratificato dal Parlamento italiano con legge 26 luglio 1975, n. 386, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 agosto 1975. Io fui relatore alla Camera il 1° e il 2 luglio 1975; in questo ramo del Parlamento, il senatore Oliva (17 luglio 1975).

Il Parlamento svizzero non ha ancora autorizzato il Consiglio federale a firmarlo.

Ma già il 2 ottobre 1975 il relatore, al riguardo, aveva presentato (alla Camera) una interrogazione al Ministro degli affari esteri (vale la pena di rileggerla) « per sapere se — dopo il comunicato diramato a Berna dalla Commissione federale elvetica con la quale si annunciava che (« urtata dalla maniera brusca » degli italiani, che appena una settimana prima della riunione del gruppo misto per l'esame del progetto d'accordo generale sulla doppia imposizione, previsto il 14 luglio a Roma, avevano chiesto il rinvio per ragioni tecniche) avrebbe sostenuto di non raccomandare al Consiglio Nazionale la ratifica dell'accordo pei frontalieri e ai Comuni di frontiera (già ratificato dal Parlamento italiano) — sia stato predisposto e confermato l'incontro della Commissione mista previsto per il 13 ottobre 1975 e se, contemporaneamente, sia stato chiesto alla Confederazione elvetica di ratificare, immediatamente dopo l'incontro, l'accordo in questione, che le due parti avevano firmato, ben sapendo che anticipava e non avrebbe atteso, il trattato generale per la doppia imposizione ».

La Commissione parlamentare svizzera si dice « urtata dalla maniera brusca »; ma da quel momento appare evidente che non si tratta di maniere brusche italiane: da quel momento infatti viene sospesa la ratifica dell'accordo già definito come equo, urgente, facile, e si comincia a dichiarare: o tutt'e due i punti (doppie imposizioni dei frontalieri e le altre doppie imposizioni) o niente; o tutt'e due dal 1° gennaio 1974 o niente; stagionali, frontalieri, comuni di confine possono aspettare.

A questo punto veniamo alla Convenzione.

« Di che cosa si tratta esattamente? » chiede l'onorevole Schwarz, al Parlamento svizzero, il 24 giugno 1976. Risponde: « L'Italia è — insieme al Principato del Liechtenstein — l'unico paese confinante e — insieme al Belgio — l'unico paese importante dell'Europa occidentale con la quale la Svizzera non sia riuscita a stipulare un accordo per evitare la doppia imposizione ».

E perchè? ci chiediamo.

L'onorevole Eisering, nella stessa seduta del Consiglio Nazionale risponde: « Le trattative intercorrenti tra Italia e Svizzera ormai da quasi 50 anni ... si sono scontrate ... con gli ostacoli opposti, da parte italiana, probabilmente perchè i pagamenti che l'Italia dovrebbe effettuare alla Svizzera sarebbero maggiori di quelli che dovremmo versare all'Italia ».

L'onorevole Stich, il 23 settembre 1976, sempre in Consiglio, dice: « Le trattative finora sono fallite ripetutamente sia per le

differenze del sistema fiscale e della sua attuazione pratica, che per la difficoltà della bilancia dei pagamenti ... L'importanza ... è innegabile per la Svizzera dato che essa è al secondo posto per gli investimenti in Italia. D'altra parte proprio questa sua posizione di creditore ha creato in Italia una certa resistenza contro tale Convenzione ».

L'onorevole Barchi: « Gli investimenti svizzeri in Italia hanno attualmente raggiunto un ammontare tale che rende evidente l'interesse della nostra economia ad una regolamentazione fiscale ».

L'onorevole Biderbost: « Dobbiamo tener presente che la Convenzione ... avvantaggia la Svizzera o gli svizzeri, o almeno una parte di essi, più che l'Italia e gli italiani ».

E l'onorevole Pagani, relatore al Parlamento svizzero, su questo accordo, il 23 settembre 1976, dice: « Le remore finora opposte da parte italiana ... furono determinate dalla consapevolezza che la Svizzera ... sarebbe stata la maggiore beneficiaria della Convenzione ».

Ma per l'accenno di Biderbost su chi si avvantaggia con la Convenzione sentiamo sempre il relatore onorevole Pagani: « L'Italia da almeno 30 anni si rifiuta di firmare perchè evidentemente dovrebbe rinunciare a una bella fetta di introiti; che verrebbero a chi? Che verrebbero alle grosse industrie oltre San Gottardo ... Se lo firma, grosse industrie al di qua del San Gottardo » (parla a Berna) « avranno sicuramente utili maggiori ».

Sulla « bella fetta » sentiamo l'economista, onorevole Eisering: « Da parte italiana è stato infine dichiarato che il Trattato della doppia imposizione verrebbe a costare all'Italia 150 e più milioni di franchi ».

L'onorevole Schwarz, relatore dell'accordo per i frontalieri — cioè il primo, quello firmato il 3 ottobre 1974 e approvato dal Parlamento italiano il 17 luglio 1975 — così riferisce al Parlamento svizzero il 24 giugno 1976: « La Commissione si è riunita tre volte per l'esame ... il 25 agosto 1975, il 17 febbraio 1976 e il 17 marzo ... il 25 agosto si era deciso di interrompere le consultazioni fino al momento in cui si fossero potute riprendere contemporaneamente: la doppia imposizione e frontalieri ... Il 9 marzo 1976 il Governo italiano ha firmato ... il 17 marzo la Commissione ha deciso l'approvazione ». L'esame dell'accordo frontalieri viene infatti dopo undici mesi. L'approvazione, otto giorni dopo la firma della Convenzione per la doppia imposizione.

L'onorevole Felber, relatore al Consiglio Nazionale, dice: « Il 25 agosto 1975 la Commissione scartò la decisione del Consiglio Federale ... C'era tanta più materia di sfiducia in quanto la Svizzera tentava invano da 40 anni ... Respinta una proposta di non esame della materia, la vostra Commissione decideva allora di esaminarla ma di sospendere i lavori ... Il 17 febbraio 1976 decise di fissare l'esame dopo la firma della Convenzione sulla doppia imposizione. Noi esercitammo indiscutibilmente una pressione destinata a determinare il Governo italiano a fare un passo decisivo ... Questa pressione esercitata sul Governo italiano, che molti membri del Governo avevano giudicata pericolosa, ci ha portato non a complicazioni diplomatiche, ma a un risultato positivo ».

L'onorevole Gautier: « Io vorrei che il Consiglio Federale stesse attento a non ratificare troppo presto l'affare dei frontalieri, prima che il Parlamento italiano abbia disposto i lavori di ratifica del trattamento per la doppia imposizione, in difetto del quale noi saremo i " dindons de la farce " ... e resteremmo piatti nella cosa che ci è utile ».

L'onorevole Barchi: « I documenti di ratifica avvengano contemporaneamente: lo considero una precauzione per evitare che un giorno noi ci si debba trovare legati all'accordo da una parte e a mani vuote, cioè con la Convenzione non ratificata dall'Italia, dall'altra ».

L'onorevole König: « Il comportamento tenuto finora dall'Italia ci costringe ad usare questo metodo un po' particolare nei rapporti internazionali ».

L'onorevole Leutenegger: « Se e quando l'Italia sarà disposta alla ratifica della Convenzione dipende dal fatto che la Svizzera persiste nel trasferimento della tassazione dei frontalieri ».

Il 24 giugno 1976 Eisering dice: « Noi siamo in contatto con l'Italia e riteniamo che

essa non sia molto interessata alla Convenzione ... Vorrei pregarvi di dichiarare la precisa volontà del Parlamento affinchè ... l'Italia firmi ... ed effettui l'invio dei fondi che ammontano annualmente ad alcune dozzine di milioni di franchi svizzeri ». Ogni milione di franchi svizzeri corrispondeva allora a 345 milioni di lire italiane (200 lire in più, al franco oggi). Se non sono 150 milioni di franchi svizzeri sono 5, 6, 7 dozzine di franchi svizzeri. Se non sono 50 miliardi annualmente sono 20 o 25 o 30. In Italia si contano a dozzine, di solito, solamente le uova.

Il consigliere Eisering presenta la mozione, contraria alla volontà e agli impegni del Governo svizzero, che unisce l'approvazione dell'accordo per i frontalieri e i comuni con quella della convenzione per le doppie imposizioni, con effetto retroattivo per quest'ultima. Ecco le sue ragioni: « Le trattative sulla Convenzione si sono sbloccate soltanto quando nella Commissione l'accordo è stato bloccato, contro la volontà del Consiglio Federale ... l'accordo sui frontalieri è l'ultima carta che possiamo giocare per costringere l'Italia ad approvare in Parlamento la Convenzione... In tal modo riusciremo a costringere finalmente l'Italia ad approvare la Convenzione con effetto retroattivo al 1° gennaio 1974... Dobbiamo perciò costringerla a ratificare questa Convenzione ... La sfiducia nei confronti dell'Italia mi sembra giustificata ... Se il Consiglio nazionale ratifica l'accordo noi rinunciamo a uno degli strumenti di pressione più validi che abbiamo ... Non deve assolutamente sottoscrivere l'accordo prima di sapere l'esito della Convenzione per noi essenziale ».

È una posizione che diventa insuperabile, e che porta alla stesura della Convenzione nell'impostazione ora sottoposta all'esame del Parlamento italiano.

C'è da chiedersi perchè l'Italia abbia voluto firmare quando, secondo il Governo italiano — che aveva scritto nella relazione: « la Svizzera può collocarsi, tra i paesi che investono in Italia, al secondo posto dopo gli Stati Uniti d'America » — stando a stime aggiornate al 1976, essa non è più al secondo posto negli investimenti di capitali in Italia, ma al primo. « Il Sole - 24 Ore » del 7 dicembre 1977, pubblica infatti la tabella aggiornata al 1976 (dopo la rinazionalizzazione, per giunta): per la Svizzera (con Lussemburgo e Liechtenstein) risultano 2445 miliardi su 5035.

La Commissione esteri del Senato esamina il disegno di legge di ratifica e, per un approfondimento, costituisce un Comitato ristretto, presieduto dal senatore Signorello — originariamente designato relatore del disegno di legge n. 239 — e composto da un rappresentante per ciascun gruppo politico. Nella riunione dell'11 maggio 1977 nell'illustrare i termini della questione, l'estensore della presente relazione (successivamente subentrato, nella funzione di riferire, al senatore Signorello, che ha cessato di far parte della 3ª Commissione) espone alla Sottocommissione l'andamento della vicenda. Nessuna critica nè al Governo italiano, nè al Ministero degli esteri nè a quello delle finanze. Anzi, a proposito di questo Ministero, testimonia che è stato trascinato all'Accordo prima e alla Convenzione poi. Tra i numerosi interventi parlamentari su questo problema, ricorda la situazione nell'ottobre 1973. L'ambasciatore Falchi, allora vice-direttore dell'Emigrazione presso il Ministero degli affari esteri, non riusciva a concordare con le Finanze, per il 6 novembre, un previsto incontro a Berna. Dopo un intervento presso il sottosegretario Amadei, il Ministero delle finanze assicurò che il rappresentante, dottor De Chiara, avrebbe partecipato all'incontro, con una lettera che tolse ogni preoccupazione al relatore e al Ministero degli esteri.

La verità è che l'Italia non andava cantando al negoziato per questa Convenzione. Nel « messaggio » — che è la relazione ministeriale ai disegni di legge — del Governo svizzero all'Assemblea federale, pubblicato sul Foglio federale n. 20 del 1976, si legge: « La forte posizione creditrice della Svizzera permetteva all'Italia di giustificare il suo rifiuto a conchiudere una convenzione di doppia imposizione ». Tutto era facile, per la Svizzera; per noi, tutto difficile: ecco il riconoscimento del Governo svizzero.

Se la burocrazia ministeriale non ha responsabilità per gli aspetti negativi della Convenzione per la doppia imposizione, bisogna dire che non ha molti meriti per l'accordo dei frontalieri.

La compensazione ai comuni è stata discussa e concordata a livello locale. Sono risultati e forme di quella politica estera regionale di confine, seguita anche a Trieste per le regioni confinanti con la Jugoslavia, che avvicina e accorda le autorità locali per problemi d'interesse comune.

La storia è contenuta nella relazione che il sottoscritto svolse per l'accordo, alla Camera, il 1° luglio 1975. Vale la pena di ricordare un solo intervento: quello del dottor Gildo Papa, segretario alla Camera di commercio industria ed artigianato del Canton-Ticino - Lugano, che a, Como, il 14 ottobre 1972 (un anno prima dell'inizio delle trattative ministeriali) espose quello che doveva essere l'accordo: 20 per cento per il 1974, 30 per cento per il 1975, 40 per cento dal 1976 in poi. E così fu. Quantità e modalità. Di questo si deve dare atto agli uomini politici cantonali e comunali svizzeri del Canton Ticino: della loro generosa e coraggiosa politica di collaborazione con i comuni di frontiera italiani. E si deve aggiungere che, mentre si discuteva il rimborso ai comuni italiani, nessuno di loro pensò o disse una parola per unificare i trattati. Era un dovere di giustizia da soddisfare e basta.

Pericolo di compiacenze burocratiche ministeriali per la Convenzione non esiste. Forse c'è stata inizialmente un'esagerata comprensione della volontà politica. La volontà politica del Governo e del Parlamento era di accettare la Convenzione. Ma ad un costo equo e ragionevole, moralmente e finanziariamente. Non è questione di nazionalismo, ma di dignità, e di oculato spesa del denaro del contribuente italiano.

Conoscevamo e conosciamo profondamente i gravissimi problemi dei comuni di confine italiani che attendono di essere in parte risolti dal rimborso svizzero. Sono comuni in maggioranza montani dove, al contrario di tutta la montagna italiana, c'è stato un forte incremento demografico. Sono gli immigrati meridionali che formano la massa dei lavoratori frontalieri. Il numero dei frontalieri a seguito della crisi occupazionale, stava diminuendo vertiginosamente di un terzo dal 1974. I primi disoccupati in Svizzera sono i lavoratori italiani. Ora la situazione sta migliorando: stiamo tornando ai livelli 1973.

I comuni che dovrebbero beneficiare dell'accordo e del rimborso appartengono alle province di Varese, Como, Novara e Sondrio.

Ma gli amministratori comunali, i sindacati, i lavoratori frontalieri per primi ci sostennero nella nostra lotta per non accettare soluzioni che costassero caro all'Italia.

Perchè dare da venti a trenta miliardi all'anno con la Convenzione sulla doppia imposizione per prendere due miliardi con l'accordo per i frontalieri?

Questa è la prima risposta, la più chiara e comprensibile anche per chi fa poca filosofia e molti conti.

Ma conviene riassumere le osservazioni e le proposte che trovammo per un accordo tra persone ragionevoli e per concludere lunghe discussioni, e che hanno avuto anche risultati giusti e accettabili.

Anzitutto la Convenzione porta vantaggi consistenti agli investitori diretti svizzeri in Italia. I flussi creditori svizzeri per dividendi, interessi, licenze o canoni sono considerevoli. Le *redevances*, previste dalla Convenzione (sono le « royalties », in lingua inglese) — cioè « un debito per lo sfruttamento di un'opera dell'ingegno o di un bene di terzi, da pagarsi all'autore dell'opera o al proprietario del bene », o « il debito da pagare per lo sfruttamento di un brevetto industriale » — non costituiscono un capitolo di poco conto nei conti con la Svizzera, oltre a quello dei capitali investiti in Italia.

In secondo luogo, noi vogliamo favorire gli investimenti svizzeri in Italia anche con questo strumento.

Le proposte del relatore al Governo, erano state allora: nessuna retroattività e graduale applicazione delle agevolazioni, partendo col 1978 per raggiungere la totale applicazione in 4 o 5 anni; pertanto: rinegoziazione del solo articolo 30 e dei seguenti, che riguardano la data e le modalità di applicazione, con

eventuali coordinamenti. Le motivazioni erano:

a) la retroattività è illogica e contraddittoria in funzione dell'agevolazione di nuovi investimenti; appare non equa se legata al riconoscimento ritardato di un equo risarcimento che l'accordo per i comuni fissa finalmente e parzialmente a partire dal 1974. Come stimolo futuro e come equità passata, la retroattività non sta in piedi nè moralmente nè concettualmente;

b) la grave crisi economica sopravvenuta, il bilancio dello Stato e la bilancia dei pagamenti paurosamente deficitari ci obbligano a difendere anche un solo miliardo;

c) la richiesta di maggiori profitti privati o di ulteriori introiti pubblici svizzeri, per considerazioni benevole sul passato, è in netto contrasto con l'austerità e i sacrifici chiesti e imposti al popolo italiano.

Il Governo italiano accettò dunque la proposta che il relatore e il comitato ristretto della 3ª Commissione esteri avevano formulato, e la rinegoziazione dell'articolo 30 è stata condotta a termine con l'intervento diretto dei ministri Pandolfi e Forlani, e dei sottosegretari Foschi e Radi, con l'attenta considerazione del consigliere federale elvetico Aubert e dei suoi collaboratori, e , in particolare dell'ambasciatore a Roma, Janner.

Il Governo svizzero, il ministro Chevallaz, parlamentari e rappresentanti diplomatici svizzeri hanno compreso e accettato la proposta di modifica, concordando, come data d'inizio dell'applicazione della Convenzione, il 1° gennaio 1979, e mantenendo la data di applicazione dell'accordo per il rimborso ai Comuni di frontiera al 1° gennaio 1974.

Ritardare al 1979 è accettabile, anche senza la prevista gradualità.

Intendiamo ora accettare la Convenzione anche se ha un notevole costo economico per il bilancio dello Stato italiano:

1) per mantenere e rafforzare rapporti peculiari non pecuniari con la Confederazione elvetica, meritevoli di sacrifici e non solo di parole di amicizia e stima, storicamente meritate in guerra per gli aiuti agli esuli e perseguitati del primo e secondo risorgimento, e in pace per l'ospitalità e l'estesa comprensione riservata ai lavoratori italiani;

2) per incentivare gli investimenti elvetici nel nostro paese, favorendo l'interesse, i profitti dei contribuenti svizzeri in maggioranza di grosse società. Peraltro, poichè possono venire compresi anche capitali esportati clandestinamente e rientrati con la nazionalità svizzera, i capitali italiani frutto dell'evasione e della fuga non dovrebbero più essere ribattezzati come elvetici. Titolo, preambolo e articoli della Convenzione promettono qualcosa. Ma nel messaggio del Governo svizzero all'Assemblea federale (del 5 maggio 1976 pubblicato nel Foglio federale di Berna il 24 maggio, che corrisponde — ripeto — in Italia, alla relazione governativa ai disegni di legge presentati al Parlamento) le disposizioni in materia vengono presentate, in stile preciso e chiaro, come parole, o poco più. Titolo. « L'Italia insistette molto affinchè il titolo comprendesse la prevenzione dell'evasione fiscale... Respinta dalla Svizzera... acconsentimmo ad un compromesso... per gli abusi e lo scambio di informazioni; così la formula e « per regolare talune altre questioni » è stata inserita nel titolo ». Preambolo. « Questo preambolo avente lo scopo di attenuare le critiche... in Italia... fu accettato... in una versione avente solamente carattere declamatorio... il paragrafo 3 attribuisce a ciascuno degli Stati il compito... di combattere l'evasione e la frode fiscale... Tale clausola non può comportare alcun impegno. . . di collaborare ».

Fin qui il Governo svizzero. Chevallaz, ministro delle finanze, nella discussione parlamentare del 23 settembre 1976, ha detto: « La dichiarazione del preambolo, se non come declamatoria, deve essere considerata una dichiarazione di principio che non comporta alcuna misura di ordine pratico ».

Pagani, relatore, invece ha ripetuto: « la sua portata è puramente declamatoria così come quella dei cinque paragrafi del preambolo, e non costituisce norma giuridica... rappresentano una dichiarazione di intenzione ».

Di buone intenzioni deve essere lastricato allora il pavimento del Ministero delle finanze italiano, se crede di aver conquistato, con le « parole » della Convenzione, un amico che nei fatti lo aiuti nella ricerca degli evasori fiscali e dei trafugatori di capitali.

Scambi di informazioni: articolo 27. Ecco il messaggio governativo: « Il futuro ("non potranno in nessun caso... imporre ad uno degli Stati...", è scritto nel comma secondo) impiegato nell'originale mostra che si tratta di facoltà e in nessun modo di un obbligo (nè come consiglia l'OCSE... nè come previsto dalla Convenzione con gli Stati Uniti)... La disposizione è pure provvista di tutte le riserve... le informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, bancario, industriale o professionale o metodi commerciali non possono venire scambiate... La sua portata è molto più ristretta della clausola d'assistenza contenuta nella nostra Convenzione con gli Stati Uniti e del modello dell'OCSE ».

Sotto il segreto bancario, in tutti i « paradisi » fiscali del mondo, possono nascondersi anche i segreti di evasori fiscali, di gangsters, di dittatori, di sequestratori, di spacciatori di droga, di mafiosi, di trafugatori di capitali, di venditori d'armi, di riciclatori di denaro sporco, di società ombra.

Pertanto, mentre nel messaggio governativo si legge che « ogni allusione alla fuga di capitali o alla lotta contro la evasione fiscale è stata evitata, conformemente ad una prassi svizzera duratura », dobbiamo dare atto che la « prassi » è in discussione ora anche in Svizzera. Il governatore della Banca nazionale Fritz Leutwiler, nel corso della riunione del 1977 dell'Assemblea annuale della Banca ha infatti annunciato una revisione di « alcuni aspetti » del segreto bancario svizzero, mirante a ridurre il pericolo di abusi, ed esponenti della banca centrale hanno preso da tempo a criticare i « conti numerati », in quanto si prestano ad attirare denaro sporco e costituiscono uno dei più attraenti paradisi fiscali del mondo. E inoltre, dopo le parole, qualche fatto: un giro di assegni relativo allo scandalo Lockheed è stato rivelato alla Magistratura italiana dalle banche svizzere. L'arresto di Antonio Lefebvre è stato possibile infatti dopo che la Svizzera ha trasmesso una documentazione bancaria attinente alle accuse nei suoi confronti.

La nostra adesione alla Convenzione per evitare la doppia imposizione è legata alla convinzione che anche nella Svizzera si sta avviando un discorso sulla giustizia fiscale e sul denaro sporco, che ci apre alla speranza.

Siamo convinti inoltre — per concludere su questo importantissimo aspetto — che l'eventuale beneficio, indebitamente allargato a capitali italiani trafugati, compensi — ormai — appena e solamente il costo delle operazioni giuridico-economiche delle amministrazioni fiduciarie (banche, società o *Anstalten*, studi legali), e compensi malamente, a volte disastrosamente, il costo dei rischi e delle perdite che tanto spesso gli investitori svizzeri incontrano al momento dell'impiego dei capitali italiani e devono pagare al momento della resa dei conti.

D'ora in avanti sarà meglio pagare tutto e pulito, in Italia, piuttosto che inventare macchinosi e pericolosi strumenti di probabile evasione in Svizzera: sono quasi trenta le banche svizzere che dal 1970 hanno chiuso gli sportelli in condizioni « anormali ».

E sono pericolosi, questi beni mobiliari e immobiliari all'estero non denunciati, per le gravissime pene — anche detentive — che ormai comportano in caso di accertamento.

A proposito dello scandalo Credito svizzero e della Texon, e del collegamento con società italiane della banca e dell'*Anstalt*, dei funzionari Kuhrmeier, Kunzli, Laffranchi, degli studi legali svizzeri Villa e Maspoli-Noseda, e milanese De Marchi, e dell'IFI-Interinvest e dell'Europrogramme, il Ministro ha detto: « Di queste società (dal salumificio Citterio alle case vinicole più famose, da Milano Sanfelice ad Albarella, dalla RIV-SKF alla Piaggio, dalle cartiere alle metallurgiche, alle società finanziarie generali, della Spiga, Industriali, eccetera) controlleremo tutti i movimenti d'affari con la Svizzera ».

Comunque, anche senza attendere nuove leggi svizzere e nuovi comportamenti italiani, una promessa dell'allora ministro del-

le finanze Pandolfi deve essere subito mantenuta.

E un'altra richiesta al Governo, in occasione di questa discussione, viene inevitabilmente: il rendiconto sul rientro dei capitali in base alla legge 30 aprile 1976, n. 159, la rinazionalizzazione di capitali svizzeri; in particolare: quante *Anstalten* sono state italianizzate? Com'è il consuntivo dell'operazione rientro?

Nei suoi aspetti tecnici la Convenzione è particolarmente apprezzabile per lo sforzo di contenere le agevolazioni in una misura soddisfacente anche per lo Stato italiano.

I princìpi e le soluzioni indicati nel modello di Convenzione per la eliminazione delle doppie imposizioni fiscali dell'OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) cui la Svizzera e l'Italia partecipano, non sono stati sempre adottati: in favore dell'Italia per quanto riguarda l'attribuzione del diritto di una parziale imposizione allo Stato della fonte del reddito, lasciando al nostro Paese la possibilità di una imposta con aliquote superiori ai limiti OCSE; in soddisfazione della Svizzera per quanto riguarda i doveri per lo scambio di informazioni, che, come abbiamo visto, sono ancora ampiamente avversati nella Confederazione. La relazione ministeriale è precisa e esauriente: « In ordine alla tassazione di dividendi, la relativa disposizione (articolo 10) attribuisce, in via di principio, il diritto di imposizione allo Stato di residenza del beneficiario del reddito, ma lascia allo Stato della fonte la possibilità di prelevare un'imposta nei limiti del 15 per cento, così come era stato richiesto da parte italiana.

Al riguardo, la controparte elvetica ha, fino all'ultimo, insistito perchè si adottasse la soluzione OCSE, che prevede un'ulteriore riduzione al 5 per cento della ritenuta alla fonte per i dividendi intersocietari in presenza di partecipazioni importanti (partecipazioni di almeno il 25 per cento nel capitale della società distributrice). Tale soluzione è stata considerata inaccettabile da parte italiana, anche in relazione alla diversa consistenza dei flussi, nei due sensi, dei redditi in discussione.

Per gli interessi (articolo 11) è stata adottata una formula analoga a quella dei dividendi che consente la loro imposizione nel paese di residenza del beneficiario, salvo il diritto per lo Stato della fonte di applicare una ritenuta nei limiti del 12,50 per cento. Anche in questo caso da parte svizzera è stata insistentemente sollecitata la soluzione OCSE (10 per cento), mentre da parte italiana si proponeva il 15 per cento; la soluzione di compromesso adottata va comunque considerata soddisfacente per noi.

Per le *redevances* (articolo 12), le insistenze italiane per derogare alla formula OCSE, che ne ammette la tassazione esclusivamente nello Stato di residenza del percipiente, hanno alla fine avuto successo. È, infatti, previsto che il Paese della fonte del reddito ha la facoltà di prelevare un'imposta nei limiti del 5 per cento dell'ammontare lordo delle *redevances*, il che permette al nostro Paese di preservare il diritto al prelievo di più di un terzo della ritenuta attualmente prevista dall'ordinamento interno che, com'è noto, è pari al 20 per cento del 70 per cento delle *redevances* (14 per cento dell'ammontare lordo).

Per le citate tre categorie di redditi è ammessa la piena tassazione nello Stato della fonte nel caso in cui il percipiente disponga in detto Stato di una stabile organizzazione, anche se — e ciò in deroga alle soluzioni OCSE — tale stabile organizzazione non intervenga affatto nelle operazioni generatrici dei redditi in argomento (forza attrattiva della stabile organizzazione).

In pratica, l'accordo tiene conto dell'evidenziato diverso flusso di dividendi, interessi e *redevances* attraverso le relative aliquote di ritenuta alla fonte ed il recepito principio della « forza attrattiva ».

L'aspetto della Convenzione più favorevole all'Italia è rappresentato dalla soluzione definitiva del trattamento fiscale riservato ai lavoratori frontalieri (che — non dimentichiamo — sono circa quarantamila) e dal rimborso da parte della Svizzera ai comuni di confine italiani del 40 per cento delle imposte pagate in Svizzera da questi lavoratori, i quali, fuori dell'orario di lavoro, risiedono in Italia.

Il paragrafo 4 dell'articolo 15 dice testualmente: « Il regime fiscale... dei levaratori frontalieri è regolato dall'Accordo... del 3 ottobre 1974, i cui articoli da 1 a 5 (cioè quelli riguardanti l'ammontare e le modalità del rimborso ai Comuni italiani) costituiscono parte integrante della presente Convenzione ».

La relazione ministeriale conferma: « Per quanto attiene al trattamento riservato ai redditi di lavoro dipendente, l'articolo 15, nell'adottare la soluzione OCSE normalmente accettata dal nostro Paese negli altri analoghi accordi già stipulati, specifica (paragrafo 4) che alle remunerazioni dei lavoratori frontalieri si applica la speciale normativa dell'Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine, del 3 ottobre 1974 (legge 26 luglio 1975, n. 386). Per effetto del combinato disposto del citato articolo 15, paragrafo 4, e dell'articolo 31, quest'ultimo accordo, che era stato stipulato per una durata di cinque anni, seguirà le vicende della Convenzione di doppia imposizione restando in vigore sino a che la Convenzione medesima non verrà denunciata ».

Il primo Accordo riguardante il rimborso ai Comuni italiani di confine, si esaurirebbe il 31 dicembre 1978: con la Convenzione in discussione viene prorogato indefinitivamente nel tempo e con l'aliquota massima già raggiunta del 40 per cento delle imposte pagate in Svizzera dai lavoratori frontalieri.

Ma una domanda più pertinente e più urgente dev'essere posta in questo momento al Governo: a che punto è la normativa che ordinerà la distribuzione ai comuni dei fondi che la Svizzera verserà al Tesoro italiano, tra pochi mesi, e riguardanti i cinque anni che vanno dal 1° gennaio 1974 al 31 dicembre 1978?

Si tratta di circa venti milioni di franchi svizzeri, cioè circa dieci miliardi di lire.

Il sottoscritto relatore (vedi i « Bollettini delle Commissioni Parlamentari » della Camera dei deputati del 7 novembre 1974 e del 22 ottobre 1975) da anni chiede invano di avere la « documentazione concernente il sistema adottato in Francia per la distribuzione ai comuni di frontiera delle somme stornate a loro favore dalle autorità elvetiche », a partire dal 1° gennaio 1973.

Il 1° luglio 1975 nell'approvare l'Accordo relativo alla compensazione finanziaria il Governo ha accolto il seguente ordine del giorno:

« La Camera impegna il Governo:

1) a sollecitare lo scambio delle notificazioni constatanti l'avvenuta procedura costituzionale per dare forza di legge all'accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo alla imposizione fiscale dei lavoratori frontalieri e alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine;

2) a stabilire quale percentuale fissa di lavoratori frontalieri — in base al secondo comma dell'articolo 4) dell'accordo (1974) — sia adeguata, quindi necessaria, per classificare i comuni che abbiano diritto alla compensazione, con le modalità previste dall'articolo 5 del disegno di legge di approvazione;

3) a determinare gli impegni di ripartizione in base a programmi anche pluriennali — predisposti d'intesa con le regioni — nel caso che nell'elaborazione degli stessi i termini dell'attuazione pratica si riducessero all'ultimo biennio di validità dell'accordo.

4) a valutare in modo equo, ai fini dell'approvazione dei programmi, il numero dei frontalieri che usufruiranno delle opere realizzate;

5) ad accelerare le procedure per la erogazione effettiva delle somme incassate dalla Svizzera, sottoponendo la spesa deliberata dai comuni all'unica legittima vigilanza dei comitati di controllo regionali;

invita, infine, il Governo a prendere le più opportune iniziative per i lavoratori stagionali delle zone di frontiera che lavorano nei cantoni Ticino, Grigioni e Vallese, i quali di fatto si trovano nelle stesse condizioni dei lavoratori frontalieri e pongono ai comuni italiani, dove risiedono le famiglie, gli stessi problemi ».

Su tale problema della ripartizione fra i comuni interessati dei rimborsi effettuati dalla Confederazione elvetica, la Commissione esteri, tenuto conto delle diverse caratteristiche assunte ora dagli accordi propone al Senato un ordine del giorno, di contenuto analogo, nel seguente testo:

« Il Senato,

nell'esaminare i provvedimenti di ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, firmato a Roma il 9 marzo 1976, nonchè del Protocollo firmato a Roma il 28 aprile 1978, che modifica la Convenzione anzidetta,

impegna il Governo:

1) a sollecitare lo scambio delle notificazioni constatanti l'avvenuta procedura costituzionale diretta a dare forza di legge all'accordo fra l'Italia e la Svizzera;

2) a stabilire — relativamente all'imposizione fiscale dei lavoratori frontalieri e alla compensazione finanziaria a favore dei comuni italiani di confine — quale percentuale fissa di lavoratori frontalieri sia necessaria per individuare i comuni che abbiano diritto alla compensazione;

3) ad accelerare le procedure di effettiva erogazione delle somme incassate dalla Svizzera, sottoponendo la spesa deliberata dai comuni all'unica legittima vigilanza dei comitati di controllo regionale ».

La Convenzione contiene altre norme meritevoli di particolare considerazione e apprezzamento: riguardano restrizioni nell'applicazione, riduzioni o diniego dei benefici; garanzie per evitare abusi o casi di evasione, inapplicabilità o sospensione dell'accordo nei casi dubbi; disposizioni speciali per le attività dei professionisti dello spettacolo e degli sportivi, e molte altre clausole che stabiliscono un'equa, corretta e avveduta applicazione dell'accordo. Va dato atto di tutto questo al Ministero delle finanze.

Noi abbiamo detto un « no », non al Governo, al Parlamento o al popolo svizzeri, ma a alcuni fortunati detentori di un capitale in franchi svizzeri impiegato in Italia, che in anni di grandi sacrifici per tutti gli italiani, a cominciare dai pensionati e dai disoccupati fino ai lavoratori, chiedevano utili e profitti, come prima, più di prima.

Ma se restano, se continuano o se cominciano in imprese che diano lavoro agli italiani, se avranno fiducia nel nostro Paese, meritano quello che l'Italia ha già riconosciuto a tutti gli altri imprenditori stranieri dei maggiori paesi del mondo, con gli accordi per evitare le doppie imposizioni già firmati e ratificati. È un principio ormai universalmente accettato e regolato che, con un certo sacrificio, lo Stato italiano riconosce anche ai capitali svizzeri in Italia. L'Italia è fiduciosa che anche gli altri problemi in discussione, che riguardano i lavoratori italiani in Svizzera, siano affrontati e risolti con lo stesso spirito di rispetto, di amicizia e di sacrificio, dalla Svizzera.

È un esempio promettente la stesura di un progetto di accordo, del 10 luglio scorso, nel corso della visita del ministro Aubert a Roma, da parte delle due delegazioni capeggiate dal ministro Migliuolo per l'Italia e dai direttori Bonny e Solari per la Svizzera, accordo, in attesa di ratifica, che regola l'assicurazione per la disoccupazione dei lavoratori frontalieri e il problema del loro reimpiego.

Per questi motivi la 3ª Commissione affari esteri, con il parere favorevole della 6ª Commissione finanze e tesoro, chiede al Senato della Repubblica di autorizzare la ratifica della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni con gli annessi due Protocolli, e propone conseguentemente di fondere in un unico provvedimento legislativo le disposizioni presentate separatamente, nei due disegni di legge nn. 239 e 1307, a cagione delle illustrate vicende del complesso negoziato.

MARCHETTI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE n. 239

TESTO DEL GOVERNO

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni, e del Protocollo aggiuntivo, firmati a Roma il 9 marzo 1976

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, nonchè il Protocollo aggiuntivo, firmati a Roma il 9 marzo 1976.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità all'articolo 30 della Convenzione.

DISEGNO DI LEGGE n. 1307

TESTO DEL GOVERNO

Ratifica ed esecuzione del Protocollo, firmato a Roma il 28 aprile 1978, che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune al-

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, e del Protocollo aggiuntivo, firmati a Roma il 9 marzo 1976 nonchè del Protocollo, firmato a Roma il 28 aprile 1978, che modifica la Convenzione stessa

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare:

a) la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, nonchè il Protocollo aggiuntivo, firmati a Roma il 9 marzo 1976;

Unificato nell'articolo 2.

(Segue: *Testo del Governo*)

tre questioni in materia di imposta sul reddito e sul patrimonio e relativo Protocollo aggiuntivo, firmati a Roma il 9 marzo 1976

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo firmato a Roma il 28 aprile 1978, che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e relativo Protocollo aggiuntivo, firmati a Roma il 9 marzo 1976.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 4 del Protocollo stesso.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

b) il Protocollo firmato a Roma il 28 aprile 1978, che modifica la Convenzione anzidetta.

Art. 2.

Piena e intera esecuzione è data agli Atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformità, rispettivamente, dell'articolo 30 della Convenzione di cui alla lettera *a*) e all'articolo 4 del Protocollo di cui alla lettera *b*).